



COMUNE DI URZULEI

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

E DEI SERVIZI CIMITERIALI

(Ai sensi della L.R. n. 32/2018 e della delibera G.R. n. 9/2019)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2024

INDICE

CAPO I - OGGETTO E COMPETENZE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 – Competenze
- Art. 4 – Responsabilità
- Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI E OSSERVAZIONE DELLE SALME

- Art. 7 – Dichiarazione di morte
- Art. 8 – Denuncia della causa di morte
- Art. 9 – Accertamento dei decessi
- Art. 10 – Periodo di osservazione
- Art. 11 – Trasferimento durante il periodo di osservazione (art. 11 L.R. n.32/2018)

CAPO III – FERETRI

- Art. 12 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 13 – Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione
- Art. 14 – Verifica e chiusura del feretro
- Art. 15 – Piastrina di riconoscimento
- Art. 16 – Autorizzazione al seppellimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 17 – Tipi di trasporto
- Art. 18 – Trasporto per e da altri comuni
- Art. 19 – Orario dei trasporti
- Art. 20 – Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 21 – Modalità di trasporto e percorso
- Art. 22 – Auto funebri
- Art. 23 – Trasporto all'estero o dall'estero
- Art. 24 – Riti religiosi
- Art. 25 – Cortei funebri

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

- Art. 26 – Cimiteri
- Art. 27 – Ammissione nel cimitero
- Art. 28 – Vigilanza
- Art. 29 – Custodia
- Art. 30 – Camera mortuaria
- Art. 31 – Ossario Comune

CAPO VI - COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- Art. 32 – Planimetria
- Art. 33 – Piani Regolatori Cimiteriali

CAPO VII - INUMAZIONE

- Art. 34 - Disposizioni generali per i campi di inumazione
- Art. 35 – Cippo
- Art. 36 – Avvicinamento in fosse

CAPO VIII – TUMULAZIONE

- Art. 37 – Tumulazione

Art. 38 – Modalità di tumulazione
Art. 39 – Assegnazione del loculo

CAPO IX - CREMAZIONE

Art. 40 – Cremazione
Art. 41 – Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria
Art. 42 – Conservazione delle ceneri in cimitero
Art. 43 – Affidamento dell'urna cineraria
Art. 44 – Dispersione delle ceneri
Art. 45 – Autorizzazioni all'affidamento o alla dispersione delle ceneri

CAPO X – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 46 – Esumazioni ordinarie e straordinarie
Art. 47 – Estumulazione ordinarie e straordinarie
Art. 48 – Oggetti da recuperare
Art. 49 - Traslezioni

CAPO XI – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 50 – Concessione di aree
Art. 51 – Retrocessioni
Art. 52 – Manutenzione

CAPO XII - IMPRESE E LAVORI

Art. 53 – Lavori di privati
Art. 54 – Orario dei lavori
Art. 55 – Vigilanza

CAPO XIII – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI, COMPETENZE

Art. 56 – Apertura dei cimitero
Art. 57 – Divieto di ingresso
Art. 58 – Circolazione dei veicoli
Art. 59 – Norme comportamentali
Art. 60 – Atti a disposizione del pubblico
Art. 61 – Rifiuti

CAPO XIV - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 62 – Imprese funebri
Art. 63 – Divieti

CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66 – Informative
Art. 65 – Sanzioni
Art. 66 – Responsabilità
Art. 67 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 68 – Disposizioni varie

CAPO I

OGGETTO E COMPETENZE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'insieme delle norme intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

Art. 2 - Riferimenti normativi:

- Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27.7.1934);
- Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n. 1238 del 9.7.1939);
- Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990);
- Circolari esplicative del Ministero della Sanità (n. 24 del 24.6.1993, n. 10 del 3.7.1998);
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.3.2001);
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.);
- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art.28 L. n. 166 del 01/08/2002);
- Circolari esplicative del Ministero della Salute (n. 400 del 21.5.2002);
- Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio (L.R. 23 aprile 2015, n. 8);
- Norme in materia funebre e cimiteriale (L.R. n. 32 del 2/08/2018);
- Disposizioni applicative della legge regionale n. 32 del 2/08/2018
- Norme in materia funebre e cimiteriale - allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019;
- Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri - allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019.

Art. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco, in quanto Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o da un suo delegato nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune.
3. Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:
 - 3.1. L'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica;
 - 3.2. L'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento;
 - 3.3 Il Responsabile dell'ufficio competente ai sensi dello Statuto per la stipulazione degli atti di concessione delle sepolture, sepolture private e le deliberazioni;
 - 3.4. L'ufficio Tecnico per l'aggiornamento delle planimetrie, i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle di privati;
 - 3.5. Il personale addetto ai cimiteri per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione e esumazione la vigilanza sulle operazioni affidate in appalto a terzi ai sensi del successivo comma;
4. Le attività di cui al punto 3.5 possono essere affidate in appalto a privati.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla Legge e specificati dal regolamento ove gli stessi, ai sensi del disposto dell'art. 1 comma 7bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) l'inumazione in campo comune per le persone indigenti;
- d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri all'interno dell'area cimiteriale;

il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti.

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso, sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, con separato atto, sulla base degli indirizzi definiti nel presente Regolamento.

5. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

6. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità: il coniuge; i figli; i genitori; altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.

7. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:

- 2.1. l'orario di apertura e chiusura;
- 2.2. copia del presente regolamento;
- 2.3. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.L. 267/2000).

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI E OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 7 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattrore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.

3. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione trasmette avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficiale dello Stato

Civile con le indicazioni stabilite nell'articolo 140 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9.7.1939, n. 1238.

4. In materia di dichiarazione e avviso di morte, per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel titolo VII del citato regio decreto n. 1238/1939.

Art. 8 – Denuncia della causa di morte

1. Nel certificato redatto dal medico necroscopo non viene menzionata la causa di morte nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione direttamente al servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n. 185.

4. La causa di morte viene indicata solo nella scheda di morte, redatta in duplice copia, parte dal medico curante o necroscopo e in parte dall'ufficiale di stato civile per le compilazioni che gli compete. L'ufficiale di stato civile provvederà entro trenta giorni alla trasmissione delle due copie, una all'ufficio ISTAT e l'altra al servizio di igiene pubblica dell'ASL di competenza.

5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 9 – Accertamento dei decessi

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del regio decreto 1238/1939, sono esercitate da un medico nominato dall'azienda regionale ASL competente.

2. Il medico necroscopo dipende per tale attività dall'azienda regionale ASL che ha provveduto alla sua nomina e a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.

3. Il medico necroscopo provvede alla visita i controlli che ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti per motivi di sanità ed igiene pubblica.

4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvi i casi previsti dall'articolo 13, e comunque non oltre le trenta ore.

Art. 10 – Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e dura, di norma, ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione e negli altri casi speciali non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 e dal decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 n. 582 relativi al regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte.

4. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo ha accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

5. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si hanno dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

6. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL si può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

7. I cadaveri, per i periodi di osservazione, sono affidati in custodia alle persone di famiglia od ai conviventi, i quali provvedono a porre il corpo in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

8. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si adottano le misure cautelative necessarie prescritte dal servizio d'igiene pubblica dell'azienda Regionale ASL competente.

Art. 11 – Trasferimento durante il periodo di osservazione (art. 11 L.R. n.32/2018)

1. Durante il periodo di osservazione (prima del rilascio del certificato necroscopico) su richiesta dei familiari o altri aventi titolo all'impresa funebre, la salma può essere trasferita dal luogo di decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso (compreso nella Regione Sardegna), ai fini del completamento del periodo di osservazione.

2. L'impresa funebre che compie il trasferimento, previa certificazione medica redatta nello specifico modello di cui all'allegato A) della Delibera G.R. n.3/31 del 22.02.2019, che costituisce titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma, comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, a quello di destinazione della salma e all'ATS la nuova sede ove la salma è stata trasferita per il completamento del periodo di osservazione. Il Comune di decesso prende atto del trasferimento per la successiva autorizzazione al trasporto presso il cimitero (anche di altro Comune) e conseguente permesso di seppellimento.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione la salma è posta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino qualsiasi eventuale manifestazione di vita e comunque in prevenzione per la salute pubblica.

CAPO III

FERETRI

Art. 12 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 13 – Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) Per inumazione: Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990, n. 285; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 48, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

- b) Per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10/9/1990, n. 285;
- c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 del DPR 10/9/1990, n. 285;
- e) Cremazione: per la cremazione, di cui il Comune non è attrezzato, si applicano le norme degli articoli da 78 a 81 del DPR 10/9/1990, n. 285;

Art. 14 – Verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 15 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 16 – Autorizzazione al seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 14.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 17 – Tipi di trasporto

1. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza ed è svolto esclusivamente con i mezzi a ciò destinati.
2. Il trasporto funebre è un servizio di pubblico interesse e può essere eseguito unicamente dalle imprese di onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 32/2018. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio e all'atto della chiusura del feretro redige apposito verbale sulla corretta esecuzione degli adempimenti utilizzando l'Allegato B) della Delibera G.R. n.3/31 del 22.02.2019;
3. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia concluso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18 – Trasporto per e da altri comuni

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere o resti fuori Comune deve essere munito di una apposita autorizzazione del Sindaco o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica, che deve essere consegnata al custode del cimitero o chi di dovere.
2. All'autorizzazione al trasporto è allegato il verbale di eseguite prescrizioni per il trasporto funebre di cadavere, a cura dell'incaricato al trasporto.

3. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi del presente regolamento.

Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive - diffuse, l'Azienda Sanitaria prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico provvedimento Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al primo comma.

Art. 19 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco, e comunque non prima delle ore 8 e non oltre le ore 18, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 20 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti, e quindi a carico del Comune, i trasporti di salme di persone di comprovata povertà e quando non esistano familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte dai Servizi Sociali in merito alla situazione economica degli interessati.

Art. 21 – Modalità di trasporto e percorso

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del T.U.L.P.S., il trasporto comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;

- il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;

- la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;

- il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

4. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 22 – Auto funebri

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di auto funebri idonee e conformi alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento.

2. Le auto funebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

3. Le auto funebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

4. Le auto funebri possono essere poste in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal servizio di igiene pubblica competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

5. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sull'auto funebre in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 23 – Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadavere per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 ed all'art. 26 della legge regionale n. 32/2018.

Art. 24 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 25 – Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o altra zona di partenza (obitorio, ospedale, case di cura ecc.) alla chiesa o al luogo di culto e da questa al cimitero.
2. I feretri delle persone decedute per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa verranno trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.
3. I cortei funebri non debbono far lunghe soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 26 – Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero.
2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti dal Comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
3. Il cimitero deve disporre dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 30 della Legge Regionale n.32/2018, e più precisamente:
 - un campo di inumazione;
 - un campo di inumazione speciale (per la completa scheletrizzazione);
 - una camera mortuaria;
 - un ossario comune;
 - un cinerario comune.
4. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero comunale sono realizzati:
 - loculi per la tumulazione dei feretri;
 - celle per la conservazione di cassette ossario;
 - celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - uno spazio adibito alla dispersione delle ceneri.
5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
6. Il cimitero è perimetrato da idonea recinzione di altezza non inferiore ai metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 27 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e le salme di persone originarie del paese.

Art. 28 – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e dell'ATS.
2. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52,53 e 81 del DPR 10/09/1990, n. 285.
3. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 29 – Custodia

1. Il Comune assicura il servizio di custodia dei cimiteri.
2. Il responsabile del servizio di custodia per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva la documentazione prescritta; inoltre iscrive sopra apposito registro:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dai documenti ricevuti, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero riportato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo on cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile di servizio competente;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, di resti o di ceneri.
3. Una copia del registro deve essere consegnata, ogni fine anno, all'archivio comunale; l'altra rimane presso il servizio di custodia.

Art. 30 – Camera mortuaria

1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria.
2. La camera mortuaria deve essere dotata di arredi per la disposizione dei feretri, deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o altra pietra naturale o artificiale ben levigata o ricoperta di vernice o smalto lavabile. Il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile e lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile e sicuro smaltimento.

Art. 31 – Ossario comune

1. L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione, provenienti da esumazioni o estumulazioni.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può disporre la calcinazione delle ossa contenute nell'ossario comune.

CAPO VI

COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 32 – Planimetria

1. L'Ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 33 – Piani Regolatori Cimiteriali

1. Al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 32/2018, il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per il cimitero esistente o in progetto.
2. I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere della ATS.
3. I piani sono aggiornati ogni dieci anni e ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.
4. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipo di sepoltura.
5. Tale relazione, deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste.
6. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

CAPO VII

INUMAZIONE

Art. 34 – Disposizioni generali per i campi di inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno per il tempo necessario a consentire la mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. L'assegnazione della fossa viene effettuata con un "contratto di concessione" la cui durata è Trentennale – (RINNOVABILE)
3. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:
 - inumazioni ordinarie decennali;
 - inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni;
 - inumazioni ordinarie di arti.
4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in casse di legno (o altri contenitori biodegradabili) ed essere sepolto in fosse separate dalle altre, fatta eccezione per madre e neonato morti in concomitanza del parto, che possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
7. Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,50 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.
8. La superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea, al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere, non deve essere inferiore al 40%.
9. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

Art. 35 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 36 – Avvicinamento in fosse

1. L'avvicinamento al coniuge, alla parte dell'unione civile o convivenza, al parente di 1° grado è possibile solamente al decesso, previa valutazione di fattibilità da parte del competente ufficio tecnico lavori pubblici e nei seguenti casi:
 - 1.1. Inumazione nella fossa che risultasse libera accanto al coniuge, alla parte dell'unione civile o convivenza, al parente di 1° grado, pre-morto;
 - 2.1. Traslazione, da loculo ad altra fossa, del coniuge, della parte dell'unione civile o convivenza, del parente di 1° grado (deceduto da meno di vent'anni) nella fossa attigua a quella di nuova inumazione.
2. La tariffa per avvicinamento è determinata con atto di Giunta Comunale.

CAPO VIII

TUMULAZIONE

Art. 37 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la vigente normativa in materia di concessioni pubbliche, previa sottoscrizione di un "contratto di concessione".
3. La concessione è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, previa individuazione del manufatto da parte del servizio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
4. Sulla facciata del loculo sarà messa in opera, a cura del Comune, una lastra di pietra naturale sulla quale gli interessati potranno applicare foto del defunto e dedica.
5. La lastra non potrà essere sostituita da lastra di materiale differente; in caso di rottura accidentale della stessa, dovrà essere sostituita da lastra di uguale materiale e colore e stesse dimensioni.
6. La struttura del loculo deve rispondere alle norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
7. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei loculi, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
8. Qualsiasi intervento straordinario all'interno del cimitero dovrà essere previamente autorizzato dagli uffici comunali.

Art. 38 – Modalità di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30-31 del D.P.R. 10/09/1990 °285. 4.
4. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Il Ministero della Sanità, secondo il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 39 – Assegnazione del loculo

1. L'assegnazione dei loculi comunali in concessione trentennale, viene effettuata secondo il criterio di seguito indicato:
 - Le richieste di tumulazione sono evase in ordine progressivo di arrivo all'Ufficio Protocollo;
 - L'assegnazione del loculo ed il relativo "contratto di concessione" avvengono a decesso avvenuto;
2. L'assegnazione del loculo procederà dal basso verso l'alto e da sinistra a destra, in ordine di arrivo delle richieste di tumulazione all'Ufficio competente.

3. In presenza di coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto, gli stessi o delegato potranno richiedere la riserva del loculo successivo (nell'ordine di tumulazione stabilito dal presente regolamento) a quello di tumulazione del coniuge, parte dell'unione civile o convivente.

CAPO IX

CREMAZIONE

Art. 40 – Cremazione

1. La cremazione, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune di decesso, che la rilascia:

1.1 A seguito di aver acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

1.2. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari (coniuge o parenti più prossimi).

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3. I costi della cremazione sono a carico degli interessati.

Art. 41 – Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi diritto per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria, da parte del forno crematorio, risulta da apposito verbale redatto in triplice originale, che indica la destinazione finale dell'urna. Un originale verrà conservato dal forno crematorio, il secondo originale sarà trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo sarà consegnato all'affidatario dell'urna ed eventualmente consegnato al responsabile del servizio cimiteriale nel caso di conferimento ad un cimitero.

Art. 42 – Conservazione delle ceneri in cimitero

1. La conservazione in cimitero delle urne cinerarie dei defunti aventi il diritto alla sepoltura nel cimitero di Urzulei, può avvenire mediante collocazione:

1.1. nei cinerari/ossari

2.1. nelle cellette

3.1. nei loculi o tombe di famiglia assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

Art. 43 – Affidamento dell'urna cineraria

1. Il familiare che intende richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza all'Amministrazione comunale, fornendo le seguenti informazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;

- manifestazione di volontà del defunto all'affidamento, come da art. 45, comma 3 della L.R. n. 32/2018;

- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;

- descrizione del luogo, in territorio del Comune di Urzulei, ove le ceneri verranno custodite;

- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;

- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;

- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento;
 - la conoscenza da parte dell'affidatario che l'infrazione delle condizioni di affidamento dell'urna costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p. .
2. Tra i familiari è compreso/a anche l'unito/a civilmente ed il/la convivente di fatto, a norma della legge n. 76/2016.
 3. L'urna deve essere in ogni caso conservata in luogo chiuso, confinato e stabile, protetta contro ogni profanazione.

Art. 44 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, sulla base di espressa volontà del defunto, in conformità all'art. 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130 ed all'art. 45, comma 3, della L.R. n. 32/2018.
2. E' vietata la dispersione:
 - all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
 - in aree di terreno coltivato;
 - al vento.
3. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
4. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto.
5. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta va fatta dal coniuge, o in mancanza di questo, dai parenti prossimi.
6. La dispersione delle ceneri, così come l'affidamento dell'urna cineraria, sono servizi a titolo gratuito.

Art. 45 – Autorizzazioni all'affidamento o alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, se successivamente dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico del comune di dispersione che indicherà le aree nelle quali è ammessa (in assenza di indicazione si applicherà la Legge Nazionale).
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche dal Comune di ultima residenza del defunto.

CAPO X

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 46 – Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

5. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
6. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
7. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
8. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,
 - quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
9. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
10. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 47 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione trentennale. Le estumulazioni, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture private o con concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e collocazione in contenitore facilmente biodegradabile.
3. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
4. Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
5. Le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa dei servizi competenti. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.

Art. 48 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 49 – Traslazioni

1. Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile dei servizi

cimiteriali constati la perfetta tenuta del feretro e il suo trasferimento in altra sede potrà essere fatto senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

CAPO XI

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 50 – Concessione di aree

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale o familiare.

3. Le concessioni in uso, dei manufatti costruiti dal Comune, riguardano sepolture individuali (loculi, cellette ecc.).

4. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

5. La concessione ha durata trentennale ed è stipulata in forma privata, previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.

7. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

7.1. la natura della concessione e la sua identificazione;

7.2. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

7.3. la durata;

7.4. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;

7.5. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);

7.6. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

7.7. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

8. Gli oneri concessori per le varie tipologie di sepoltura verranno stabiliti annualmente con delibera di Giunta Comunale.

9. Le concessioni di aree sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del DPR 10/09/1990 n. 285.

Art. 51 – Retrocessioni

1. La concessione può essere soggetta:

1.1. A revoca, per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente;

2.1. A decadenza, per inadempienza alle clausole contrattuali;

3.1. A rinuncia, per avvenuta sistemazione dei cadaveri in altra sepoltura, risultante da atto notarile o scrittura privata autenticata;

4.1. A richiesta successiva di contestazione. Ricevuta la richiesta, con l'assenso di tutti gli aventi titolo, disciplinati i rapporti tra cointestatari mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, il responsabile del servizio prende atto della documentazione e prende nota della variazione nel registro dei contratti;

5.1. A richiesta di divisione tra i titolari della concessione dei tumuli della tomba di famiglia. Ricevuta la richiesta, con l'assenso di tutti gli aventi titolo, disciplinati i rapporti tra cointestatari mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, il responsabile del servizio prende atto della documentazione e prende nota della variazione nel registro dei contratti.

Art. 52 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO XII

IMPRESE E LAVORI

Art. 53 – Lavori di privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprese idonee.
2. Dette imprese debbono essere iscritte alle competenti categorie professionali od artigianali e i rispettivi incarichi devono essere segnalati al Responsabile del servizio di vigilanza.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, sarà necessario darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni tecniche e regolamentari renderà l'impresa ed eventuali privati cittadini passibili di una sanzione stabilita dalla Giunta Comunale.
5. Le imprese che operano all'interno del cimitero hanno la piena responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.

Art. 54 – Orario dei lavori

L'orario di lavoro viene fissato dal Responsabile del servizio. In ogni caso è vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi o durante i feriali.

Art. 55 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla, avvalendosi dei suoi delegati, che l'esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni rilasciate.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la conformità delle opere di costruzione di sepolture familiari alle norme stabilite dal presente regolamento, nonché l'assenza di danni causati alle strutture comunali.

CAPO XIII

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI – COMPETENZE

Art. 56 – Apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile di servizio.
2. Mezz'ora prima della chiusura, viene dato l'avviso per l'uscita. Le persone che sono nel cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 57 – Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 10 non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso e sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del pio luogo;
- a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 58 – Circolazione dei veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero.

2. La circolazione dei veicoli di servizio, di quelli delle imprese che eseguono lavori nei cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dal responsabile del servizio di custodia.

Art. 59 – Norme comportamentali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- 1.1. fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
 - 2.1. introdurre cani o altri animali, ad eccezioni dei cani-guida per non vedenti, o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe;
 - 3.1. toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
 - 4.1. buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - 5.1. nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, depositare su altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
 - 6.1. spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;
 - 7.1. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - 8.1. calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - 9.1. disturbare in qualsiasi modo i visitatori e, in specie, fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero e delle imprese e a quanti vi svolgono attività;
 - 10.1. prendere fotografie o copie di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - 11.1. eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
 - 12.1. fare questue;
 - 13.1. assistere, non autorizzati, alla esumazione di cadaveri.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 60 – Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico

Art. 61 – Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rifiuti da esumazione e da esumazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

CAPO XIV

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 62 – Imprese funebri

1. Lo svolgimento dell'attività funebre è disciplinato dall'art.5 della L.R. n.32/2018.
2. Le imprese che svolgono attività funebre possono espletare le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale, ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro (in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero necessiterà apposita delega);
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
3. Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezziario.

Art. 63 – Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - 1.1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - 2.1. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - 3.1. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - 4.1. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. Inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 32/2018, l'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitorioale.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64 – Informative

1. Il Comune di Urzulei, nei propri uffici, informa i cittadini sulle diverse forme di sepoltura o cremazione nonché sulle pratiche funebri attuate nel cimitero di pertinenza, sui relativi costi e sulle agenzie funebri operanti nell'area comunale.

Art. 65 – Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché, in quanto applicabili, alle sanzioni di cui all'art. 49 della L.R. n. 32/2018.

Art. 66 – Responsabilità

1. L'amministrazione non assume responsabilità per danni a cose provocate nei cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

Art. 67 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Art. 68 – Disposizioni varie

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32 e alle norme statali in vigore ed in particolare al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.